

Escursioni naturalistiche in aree libere soggette a IVA ordinaria, visita in aula immersiva museale esente ex art. 10, n. 22): la distinzione nella risposta n. 166/2026

Un consorzio forestale organizza escursioni naturalistiche guidate, laboratori educativi e visite in un'aula immersiva situata all'interno di un museo. L'Agenzia delle entrate esclude che tali attività rientrino tra intrattenimento o spettacolo e distingue il trattamento IVA: le escursioni e i laboratori in aree liberamente accessibili, prive di biglietto d'ingresso, costituiscono autonome prestazioni di servizi soggette a IVA ordinaria; la visita nell'aula immersiva, inserita in un percorso museale, è esente ai sensi dell'art. 10, primo comma, n. 22), del decreto IVA. Il documento si colloca nel solco della risposta n. 125 del 2025 e della prassi consolidata sul carattere oggettivo dell'esenzione e sul requisito di inerenza alla visita di luoghi culturali.

DOCUMENTO	Agenzia delle entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso · risposta a interpello 1 settembre 2026, n. 166
TEMA	Esenzione IVA per prestazioni inerenti alla visita di musei e luoghi culturali · Distinzione tra attività di intrattenimento, spettacolo e prestazioni culturali · IVA
NORME	Art. 10, primo comma, n. 22), d.P.R. n. 633/1972 · Art. 74-quater, d.P.R. n. 633/1972 · Art. 74, sesto comma, d.P.R. n. 633/1972 · Art. 1, d.P.R. n. 640/1972 · Art. 132, par. 1, lett. n), Direttiva 2006/112/CE

1. MASSIMA

Le attività di accompagnamento escursionistico, divulgazione naturalistica, laboratorio educativo e visita in aula immersiva museale non rientrano tra le attività di intrattenimento di cui alla tariffa allegata al d.P.R. n. 640 del 1972, né tra quelle spettacolistiche della Tabella C allegata al decreto IVA; i relativi corrispettivi non devono essere certificati mediante biglietteria automatizzata SIAE.

Le somme versate dai partecipanti alle attività di cui alle lettere da a) a c), svolte in aree liberamente accessibili al pubblico senza emissione di un biglietto d'ingresso, costituiscono il corrispettivo di autonome prestazioni di servizi soggette a IVA secondo i criteri ordinari, senza che operi l'esenzione prevista dall'art. 10, primo comma, n. 22), del decreto IVA.

La visita in un'aula immersiva ubicata all'interno di un museo, il cui accesso è subordinato all'ingresso al museo medesimo o avviene su prenotazione specifica come attività museale, beneficia invece dell'esenzione IVA ai sensi della medesima disposizione, in quanto il luogo presenta caratteristiche simili a quelli ivi indicati (in particolare, i musei).

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Le norme interpretate dal documento sono l'art. 10, primo comma, n. 22), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che esenta dall'IVA le prestazioni inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili; l'art. 74-quater del medesimo decreto, che disciplina il regime IVA delle attività spettacolistiche elencate nella Tabella C; l'art. 74, sesto comma, relativo al regime speciale IVA per le attività di intrattenimento; l'art. 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, che individua le attività soggette all'imposta sugli intrattenimenti nella tariffa allegata. Il documento richiama inoltre l'art. 132, paragrafo 1, lettera n), della Direttiva 2006/112/CE, quale disposizione eurounitaria corrispondente all'esenzione interna.

3. IL QUESITO E IL CHIARIMENTO

L'istante è un consorzio forestale volontario senza fini di lucro, costituito tra comuni, che persegue la valorizzazione del patrimonio agro-silvo-pastorale e svolge, in via secondaria, attività di educazione ambientale e promozione territoriale. A fronte di corrispettivi specifici organizza: visite guidate su percorsi naturalistici condotte da guide ambientali escursionistiche abilitate; attività di divulgazione naturalistica durante le escursioni; laboratori educativi di natura esperienziale e didattica, realizzati lungo i percorsi o presso spazi messi a disposizione dai comuni soci, da istituti scolastici o da strutture ricettive; visite in un'aula immersiva situata all'interno di un museo comunale, consistenti in un percorso multimediale interattivo a contenuto educativo. I percorsi naturalistici si svolgono in aree liberamente accessibili, senza biglietto d'ingresso, varchi o tornelli; il corrispettivo remunera esclusivamente il servizio di accompagnamento e l'attività didattico-divulgativa. L'accesso all'aula immersiva è invece subordinato all'ingresso al museo o avviene su prenotazione specifica come attività museale.

Il consorzio chiede se le attività descritte rientrino tra intrattenimento o spettacolo con conseguente obbligo di biglietteria SIAE e se possano beneficiare dell'esenzione IVA di cui all'art. 10, primo comma, n. 22), del decreto IVA.

L'Agenzia delle entrate affronta distintamente i due profili. Quanto al primo, rileva che nessuna delle quattro attività presenta i tratti propri dell'intrattenimento — ciò che è cagione di divertimento, in cui è insito il partecipare — né dello spettacolo — rappresentazione alla quale si assiste passivamente —: le attività di cui alle lettere da a) a c), comprese le visite guidate, la divulgazione naturalistica e i laboratori educativi, si caratterizzano per l'interazione diretta con i partecipanti senza utilizzo di allestimenti scenici o strutture tipiche dell'intrattenimento e senza esibizioni artistiche, performance live, musica amplificata o attività ludico-sportive; l'aula immersiva ha allestimento museale, senza palco, platea, regia luci o dotazioni tipiche di sale da intrattenimento. Ne consegue l'inapplicabilità sia dell'imposta sugli intrattenimenti sia del regime speciale di cui all'art. 74-quater e l'insussistenza dell'obbligo di certificazione mediante biglietteria automatizzata SIAE. Quanto al secondo profilo, l'Agenzia distingue tra le attività svolte in aree libere e quella svolta nel contesto museale. Per le prime, il ragionamento muove dall'assenza dell'emissione di un biglietto d'ingresso per la visita di un luogo culturale: poiché manca la prestazione principale di visita a cui la prestazione di accompagnamento e divulgazione potrebbe essere inerente, le somme versate dai partecipanti remunerano autonome prestazioni di servizi da assoggettare a IVA secondo i criteri ordinari. Per la visita all'aula immersiva, collocata all'interno di un museo e fruita in piccoli gruppi con prenotazione, l'Agenzia riconosce invece che le somme rappresentano il corrispettivo di prestazioni relative alla visita di un luogo che presenta caratteristiche simili a quelli indicati dalla norma di esenzione (in particolare, i musei): i relativi corrispettivi sono dunque esenti.

4. LA PRASSI PRECEDENTE

Il documento si inserisce in una linea interpretativa consolidata e richiama espressamente diversi atti di prassi. La circolare n. 165 del 2000 è richiamata per la distinzione tra attività di intrattenimento e attività spettacolistiche, fondata sul prevalere dell'aspetto ludico e di partecipazione attiva nelle prime, e di rappresentazione e partecipazione passiva nelle seconde; il documento applica tale criterio per escludere che le attività del consorzio rientrino nell'una o nell'altra categoria.

La risoluzione n. 30 del 1998 è confermata quanto al principio della valenza oggettiva dell'esenzione — che opera a prescindere dal soggetto che effettua la prestazione — e quanto all'estensione dell'agevolazione a manifestazioni culturali le cui prestazioni siano equipollenti a quelle dei luoghi espressamente indicati dalla norma. È confermata altresì la delimitazione dell'esenzione alla mera visita, comprensiva di servizi inerenti quali accompagnatore e audioguida, con esclusione di altre prestazioni. La risoluzione n. 4 del 1999 è richiamata sullo stesso principio di oggettività dell'esenzione.

La risoluzione n. 85/E del 2004 è richiamata per il chiarimento sul termine «simili» contenuto nella norma, secondo cui l'esenzione non è limitata ai luoghi tassativamente indicati ma si estende a istituti con caratteristiche similari, purché abbiano carattere culturale e non fini speculativi o commerciali. La risoluzione n. 30/E del 2007 è richiamata per la precisazione che l'esenzione copre sia il corrispettivo di ingresso sia le prestazioni inerenti alla visita, come l'audioguida e l'accompagnatore.

Il documento conferma inoltre i principi della risposta n. 125 del 2025 e della risposta n. 161 del 2025. La prima aveva già escluso l'applicazione dell'esenzione per il servizio di guida reso da una guida ambientale escursionistica in aree aperte al pubblico senza biglietto d'ingresso, qualificando la prestazione come autonoma e soggetta a IVA ordinaria. La risposta n. 229 del 2025 e la risposta n. 161 del 2025 sono richiamate per la ratio della norma di esenzione, quale misura volta a escludere dalla tassazione servizi di rilevante utilità sociale e culturale; il requisito di inerenza alla visita del luogo culturale è ribadito dalla risposta n. 125 del 2025 e dalla risposta n. 161 del 2025. Il documento ora in esame applica questi stessi principi al caso del consorzio forestale, confermandone la portata. Dal confronto con la prassi richiamata, la redazione osserva che nel materiale disponibile non risultano precedenti di prassi che abbiano affrontato la specifica fattispecie dell'aula immersiva museale, rispetto alla quale il documento estende l'applicazione dell'esenzione riconducendo il luogo alla categoria dei «simili» di cui all'art. 10, primo comma, n. 22).

5. LA PRASSI IN GIUDIZIO

Nelle pronunce del corpus la circolare n. 165 del 2000 e le norme interpretate dal documento ricorrono soltanto per profili diversi da quello affrontato dalla risposta. La circolare è citata in Cass. n. 14090/2024 con riguardo alla compatibilità dell'imposta sugli intrattenimenti con la normativa eurounitaria e al meccanismo di scorporo, e in una pronuncia di merito relativa all'obbligo di annotazione mensile e alla legittimità delle sanzioni nell'ambito della disciplina sugli intrattenimenti: in entrambi i casi si tratta di questioni estranee all'esenzione per prestazioni inerenti alla visita di luoghi culturali. La risoluzione n. 30 del 1998 è stata citata in senso conforme in una pronuncia di merito, con riguardo alla natura oggettiva dell'esenzione IVA. Le risoluzioni n. 4 del 1999, n. 85/E del 2004 e n. 30/E del 2007 non risultano citate nelle pronunce del corpus. Non risultano pertanto decisioni che abbiano affrontato la specifica questione dell'applicabilità dell'esenzione di cui all'art. 10, primo comma, n. 22), a escursioni guidate in aree aperte o a visite in aule immersive museali.

Pubblicato il 2 settembre 2026 · Redazione MassimarIA

Il commento espone la decisione e il relativo contesto giurisprudenziale a fini informativi; non costituisce parere professionale né sostituisce la valutazione della fattispecie concreta.